

Assicurazione CVT Moto Agos

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CVT Moto - Agos

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Aggiornamento al febbraio 2026

Si precisa che tale prodotto, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento, non ha alcun legame funzionale con lo stesso essendo facoltativo e non connesso ad esso.

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i Motoveicoli per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Furto
- ✓ Danni al veicolo derivanti da furto, tentato furto o rapina
- ✓ Incendio
- ✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio; fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas)
- ✓ Assistenza:
- ✓ Prestazioni di assistenza base messa a disposizione di un'auto sostitutiva (durata max. 3 gg) e servizio di accompagnamento.
- ✓ Valore a Nuovo:
- ✓ In caso di furto o rapina, con perdita totale del Veicolo, la liquidazione verrà effettuata sulla base del prezzo risultante dalla fattura di acquisto del Veicolo al momento della stipulazione del contratto, fino a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (se scelta la linea Base), oppure fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (se scelta la linea Top). Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Furto e incendio: veicoli di anzianità superiore ai 10 anni
- ✗ Assistenza: la garanzia è attivabile solo in caso di furto, non sono coperti i costi dei pezzi di ricambio
- ✗ Quadricicli non di marca AIXAM



Ci sono limiti di copertura?

- ! Furto e incendio:
- ! Scoperto 20- 25-30%, minimo 500 €
- ! In caso di riacquisto presso medesimo dealer di nuovo veicolo: scoperto 15-20-30%, minimo 150 €
- ! Assistenza:
- ! Servizio di accompagnamento: limite 50 € per sinistro
- ! Non sono erogate prestazioni nei seguenti casi:
 - ! tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza;
- ! qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ! l'Assicurato è tenuto a dare avviso del Sinistro a ciascuna Impresa assicuratrice con la quale ha attivato la copertura.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo è unico e anticipato e deve essere pagato alla consegna della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo o la rata di prezzo siano stati pagati
La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto per trasferimento di proprietà, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.

Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano. La Società provvederà a rimborsarti il prezzo pagato.

Assicurazione Corpi veicoli terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: "CVT Moto - Agos"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. La presente polizza prevede due linee:

- (i) una linea Base, che comprende le garanzie Assistenza, Incendio, Furto e Valore a nuovo 12 mesi;
- (ii) una linea Top, che comprende le garanzie Assistenza, Incendio, Furto e Valore a nuovo 24 mesi.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di polizza non operano per:

Garanzia Assistenza: (i) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); (ii) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (iii) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; (iv) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri; (v) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; (vi) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia; (vii) spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo; (viii) spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali; (ix) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa; (x) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo; (xi) le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento; (xii) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili; (xiii) per eventuali

CAA_AGCVTM.DIP.Aoo_202602



restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati; (xiv) per prestazioni fornite in paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente. Dalla garanzia Auto in sostituzione a seguito di Furto sono esclusi: (xv) le spese di carburante e le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore; (xvi) il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna); (xvii) assicurazioni facoltative; (xviii) la Franchigia Furto; (xix) i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.); (xx) le eventuali sanzioni amministrative; (xxi) il tempo eccedente i giorni garantiti; (xxii) tutto ciò che non è espressamente previsto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzie Incendio e Furto: i danni (i) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; (ii) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale; (iii) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; (iv) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; (v) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; (vi) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi; (vii) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, delle persone con lui conviventi, o dei suoi dipendenti.

Franchigie e Scoperti

Per le garanzie Furto e Incendio si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I – II - III	ZONA IV	ZONA V - VI
SCOPERTO	20%	25%	30%
FRANCHIGIA	Euro 500		

Nel caso in cui, a seguito di danno al Veicolo causato da Furto o Incendio parziale, l'Aderente/Assicurato acquisti un altro Veicolo presso il dealer dove è avvenuto l'acquisto del Veicolo assicurato oppure effettui le dovute riparazioni presso lo stesso dealer e/o un suo centro convenzionato oppure convenzionato con la Compagnia, Scoperti e Franchigie sono ridotti nel modo di seguito indicato:

	ZONA I - II	ZONA III - IV	ZONA V - VI
SCOPERTO	15%	20%	30%
FRANCHIGIA	Euro 150		

Per la sola provincia di Roma, lo Scoperto si intende ridotto al 25% in caso di riacquisto/riparazione presso il dealer.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche e persone giuridiche) che acquistano, presso i dealer convenzionati con Agos Ducato S.p.A., tramite un finanziamento da quest'ultima erogato sia per l'acquisto del Veicolo sia per il pagamento della polizza assicurativa, Veicoli, oppure Quadricicli di marca AIXAM, nuovi o usati, con non più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, iscritti al P.R.A. o analogo registro italiano, immatricolati ad uso proprio o privato, e che desiderano proteggere il Veicolo o Quadriciclo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto CVT Moto Agos è pari al 45,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info-ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità,
-----------------------------	---

	le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre Periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: • 10,00% per la garanzia assistenza; • 13,50% per le garanzie Furto e Incendio.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni (www.ca-assicurazioni.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CAA_AGCVTM.DIP_Aoo_202602



AGOS CVT MOTO

Contratto di Assicurazione Danni Moto Rischi Diversi per Motocicli e Quadricicli

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**

Distribuito da

Agos



Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 9

C - Oggetto del Contratto

2. Sezione Assistenza

pag. 10

3. Sezione Incendio

pag. 12

4. Sezione Furto

pag. 13

5. Esclusioni

pag. 15

D - Il Contratto dalla A alla Z

6. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

pag. 16

7. Decorrenza della copertura

pag. 16

8. Pagamento del Prezzo

pag. 16

9. Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione

pag. 16

10. Diritto di ripensamento

pag. 16

11. Risoluzione del Contratto di Assicurazione

pag. 17

12. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 17

13. Trasferimento della proprietà del veicolo

pag. 17

14. Appostazione in conto vendita del veicolo

pag. 17

15. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

pag. 17

16. Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato

pag. 18

17. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 16

18. Imposte e tasse

pag. 18

19. Legge applicabile

pag. 18

20. Foro competente

pag. 18

21. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

pag. 18

22. Forma delle comunicazioni tra le parti

pag. 19

23. Firma Digitale

pag. 19

E - Cosa fare in caso di Sinistro

24. Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 20
25. Dettagli del Sinistro	pag. 20
26. Mediazione	pag. 21
27. Pagamento dell'Indennizzo	pag. 22
28. Recupero	pag. 22
29. Riacquisto presso il dealer	pag. 22
30. Sinistri della Sezione Assistenza	pag. 23

F - Allegato 1

pag. 24

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori Optional

Installazioni non di serie stabilmente fissate sul **Veicolo** che non siano compresi nel prezzo di listino del **Veicolo** stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla Compagnia al momento del **Sinistro**. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del **Veicolo** e fino ad un massimo del 30% del valore del **Veicolo** stesso.

Aderente

È il soggetto cliente di Agos Ducato S.p.A. che ha aderito al **Contratto** e il cui nominativo è riportato nel **Modulo di Adesione**, che paga il **Prezzo**.

Anno assicurativo

Si riferisce all'annualità del Contratto di Assicurazione, vale a dire ciascun periodo di 12 mesi a partire dalla Data di Decorrenza, fino alla scadenza del Contratto di Assicurazione.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

È il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione:

Per la Garanzia Assistenza: è il Conducente del **Veicolo** e le persone autorizzate all'uso dello stesso; per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.

Assicurazione

Insieme di garanzie prestate all'**Assicurato** tramite il **Contratto**.

C

Centrale Operativa

Componente della **Struttura Organizzativa** che organizza ed eroga i servizi e le **Prestazioni** di Assistenza.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio 280 - 20126 Milano, che sottoscrive la polizza collettiva.

Contratto di Assicurazione

Il presente **Contratto**, comprensivo dei suoi allegati.

D

Danno Liquidabile

Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la **Somma Assicurata / Massimale** o il limite di **Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali minimi, **Scoperti** e **Franchigie** eventualmente applicabili.

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto** a condizione che sia stato pagato il **Prezzo**.

Degrado

Deprezzamento del **Veicolo** e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'**Assicurato** per ciascun **Sinistro**.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto

Il **Reato**, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale.

I

Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da **Incendio** i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al **Veicolo** tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture prestate.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'**Assicurato**, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** e dalla **Compagnia** e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

Motoveicolo

Vedi anche Veicolo.

P

Prestazione di Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **Sinistro**, tramite la **Centrale Operativa** di Inter Partner Assistance S.A.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'**Aderente** alla **Compagnia**. La legge lo chiama "premio".

Proprietario del Veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Q

Quadriciclo

QUADRICICLO LEGGERO: veicolo la cui massa a vuoto è regolamentata a un limite massimo di 350 kg, con una capacità di carico massima non superiore ai 200 kg. Cilindrata massima di 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, oppure potenza massima pari o inferiore a 4 kW per i motori termici di altro tipo (ad es. Diesel) o motori di altra natura, come i motori elettrici che non hanno una cilindrata, mentre non possono essere capaci di viaggiare a oltre 45 km/h.

QUADRICICLO PESANTE: veicoli la cui massa a vuoto è regolamentata a un limite massimo di 400 kg, con una capacità di carico massima non superiore ai 200 kg (per il trasporto di persone) e limite massimo di 550 kg, con una capacità di carico massima non superiore ai 1000 kg (per il trasporto di merci). Potenza massima pari o inferiore a 15 kW, senza limitazioni delle misure motore, mentre non possono essere capaci di viaggiare a oltre 80 km/h.

Quattroruote Professional

È la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.

R

Rapina

Il **Reato** previsto all'Art. 628 del Codice Penale.

Reato

Violazione di norme penali.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno. Per la garanzia Assistenza si configura come il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del **Contratto di Assicurazione** e che determina la richiesta della **Prestazione di Assistenza** dell'**Assicurato**.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Compagnia in relazione alle garanzie prestate.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei **Sinistri** del ramo Assistenza.

T

Tentativo di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ubriachezza

Temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

V

Valore a Nuovo per la garanzia "Furto"

Il prezzo (Iva inclusa) risultante dalle relative fatture di acquisto, del Veicolo e degli eventuali optional, nel caso in cui l'Assicurato non possa recuperare il Veicolo stesso.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del **Veicolo** e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Corrisponde al valore assicurato.

Veicolo

Quello descritto ed identificato nel **Contratto di Assicurazione** con vetustà massima di 10 anni dalla data di prima immatricolazione.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 Tipo di Contratto

Con il presente **Contratto** la **Compagnia** fornisce **Prestazioni di Assistenza** e molteplici coperture per la protezione del **Veicolo** e dei Quadricicli di marca AIXAM, **ad esclusione garanzia RC Auto**.

1.2 Coperture Prestate

Il **Contratto** presenta una struttura che consente all'**Aderente** di scegliere fra 2 diverse linee (Base e Top), ciascuna composta da un diverso pacchetto di garanzie.

La Linea selezionata e le relative coperture attive sono riportate all'interno del **Modulo di Adesione**.

Coperture Prestate	
GARANZIE OBBLIGATORIE	Base
	Assistenza
	Incendio
	Furto
	Valore a nuovo 12 mesi
GARANZIE OBBLIGATORIE	Top
	Assistenza
	Incendio
	Furto
	Valore a nuovo 24 mesi

C - Oggetto del Contratto

2 Sezione Assistenza

Le Garanzie attive dipendono dalla linea scelta dall'Aderente

PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le **Prestazioni di Assistenza** tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. **In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica – 24 ore su 24** ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 620 546 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 02 87 31 01 98 (dall'estero)

2.1 Pacchetto Assistenza

2.1.1 Auto in sostituzione a seguito di Furto

Se l'**Assicurato** subisce il **Furto** totale del **Veicolo**, la **Centrale Operativa** metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio **da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro**, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate:

- a) a chilometraggio illimitato;
- b) per un periodo massimo di 3 giorni;
- c) compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- d) di cilindrata 1.200 c.c.;
- e) il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale Operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- f) al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- g) l'**Assicurato** dovrà presentare alla **Centrale Operativa** copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Sono esclusi:

- i. le spese di carburante,
- ii. le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore,
- iii. il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna),
- iv. le assicurazioni facoltative,
- v. la Franchigia Furto,
- vi. i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.),
- vii. le eventuali sanzioni amministrative,
- viii. il tempo eccedente i giorni garantiti,
- ix. tutto ciò che non è espressamente previsto, che rimangono a carico dell'Assicurato.

2.1.2 Servizio di accompagnamento

Se l'**Assicurato** deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo a seguito del **Furto**, la **Centrale Operativa** potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La **Compagnia** tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per **Sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Se non è possibile organizzare il servizio di accompagnamento, la **Compagnia** rimborserà i costi sostenuti dall'**Assicurato** dietro presentazione di un idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **Massimale** sopra indicato.

2.2 Estensione Territoriale

Le coperture assicurative valgono per i **Sinistri** avvenuti nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

2.3 Operatività della Garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- a) Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b) Se la targa del **Veicolo** che ha subito il **Sinistro** è stata precedentemente comunicata alla **Compagnia**;
- c) **Per un massimo di 3 Sinistri per Veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;**
- d) Senza limite di **Prestazioni di Assistenza** nell'ambito dello stesso **Sinistro**;
- e) Entro il **Massimale** previsto per ogni **Prestazione di Assistenza**.

La **Compagnia** non assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori o da eventuali danni da loro provocati.

2.4 Massimali

La copertura opera entro il limite del **Massimale** previsto per ciascuna categoria di **Prestazioni** riportate nella tabella seguente.

Articolo	Copertura	Massimale
2.1.1	Auto in sostituzione a seguito di Furto	• 3 giorni
2.1.2	Servizio di accompagnamento	• € 50,00 per Sinistro

2.5 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza.

3 Sezione Incendio

La copertura è sempre attiva

3.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**), per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** derivanti da:

- a) **Incendio**,
- b) **Fulmine**,
- c) scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia** paga all'**Assicurato** l'**Indennizzo** nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione al netto dell'eventuale degrado.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 3.2 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

3.2 Massimali, Scoperti e minimi

Il massimo valore assicurabile si intende pari a **€ 20.000,00**.

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nella tabella di seguito:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	20% con un minimo di € 500,00
3	
4	25% con un minimo di € 500,00
5	
6	30% con un minimo di € 500,00

3.3 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 5.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto.

4 Sezione Furto

La copertura è sempre attiva

4.1 Prestazioni assicurate

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti derivanti dal **Furto** totale o parziale o dalla **Rapina** del **Veicolo**, sia tentati che consumati, nel limite del capitale assicurato, indicato nel **Modulo di Adesione**.

L'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione al netto dell'eventuale degrado.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.1.1 Valore a Nuovo Veicolo per la garanzia Furto

Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti entro i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (se **Veicolo** di prima immatricolazione), o entro i primi 12 mesi dalla data acquisto (se **Veicolo** volturato), e hanno causato la perdita totale del **Veicolo**, la **Compagnia** paga come **Indennizzo**, nel limite del capitale indicato nel **Modulo di Adesione**, il valore del Veicolo risultante dalle fatture e degli eventuali **Accessori Optional**, se assicurati, al momento della conclusione del **Contratto di Assicurazione**. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.2 Danni da scasso

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti arrecati al **Veicolo**, compresi i cristalli, derivanti dal tentativo di **Furto** o dal **Furto** consumato di oggetti non assicurati all'interno del **Veicolo** stesso.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.3 Danni riportati dal Veicolo dopo il Furto

La **Compagnia** paga un importo (**Indennizzo**) all'**Assicurato** per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione avvenuta dopo il **Furto**, contro la volontà del Proprietario del Veicolo e prima del ritrovamento del **Veicolo** stesso.

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 4.4 "**Massimali, Scoperti e minimi**".

4.4 Massimali, Scoperti e minimi

Il massimo valore assicurabile si intende pari a € 20.000,00.

In base alla zona territoriale in cui avviene il **Sinistro** (vedi Allegato 1), si applicano gli **Scoperti** ed i minimi riportati nella tabella di seguito:

ZONA Territoriale	SCOPERTO
1	
2	20% con un minimo di € 500,00
3	
4	25% con un minimo di € 500,00
5	
6	30% con un minimo di € 500,00

4.5 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le limitazioni previste all'articolo 10.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Speciali.

5 Esclusioni

5.1 Esclusioni valide per la Sezione Assistenza

Le Prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Inoltre, la Compagnia non rimborsa:

- f) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Compagnia;
- g) spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo;
- h) spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali;
- i) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa;
- j) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo;
- k) le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
- l) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

La Compagnia inoltre non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Le Prestazioni assicurate non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

5.2 Esclusioni valide per le sezioni Incendio, Furto

La Compagnia non paga l'Indennizzo per i danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- 2) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- 3) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 4) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- 5) causati da Sinistri verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- 6) causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- 7) causati da Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave
 - i. dell'Assicurato, o
 - ii. delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o
 - iii. delle persone da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o
 - iv. delle persone con lui conviventi, o
 - v. dei suoi dipendenti.

D - Il Contratto dalla A alla Z

6 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

6.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente/Assicurato** ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto di Assicurazione**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni** assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto di Assicurazione**, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

6.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'**Aderente/Assicurato** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo. In particolare, l'**Aderente/Assicurato** deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del veicolo), entro la prima scadenza annuale del **Contratto di Assicurazione** successiva alla data della variazione intervenuta.

7 Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel **Modulo di Adesione**, ma solo se il **Prezzo** è stato pagato. In caso di mancato pagamento del **Prezzo** entro la **Data di Decorrenza**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

8 Pagamento del Prezzo

8.1 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è unico e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del **Contratto di Assicurazione**.

9 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione

L'**Assicurazione** ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni a scelta dell'**Aderente**, a partire dalla **Data di Decorrenza**. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel **Modulo di Adesione**.

10 Diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento di 14 giorni al quale l'**Aderente** avrebbe diritto, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla conclusione del **Contratto di Assicurazione** o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L'**Aderente** dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento alla **Compagnia** tramite Agos - Ufficio Assicurazioni - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano.

La **Compagnia** rimborserà all'**Aderente**, per il tramite di Agos Ducato S.p.A il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.

11 Risoluzione del Contratto di Assicurazione

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'**Aderente** con Agos Ducato S.p.A, la **Compagnia**:

1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel **Modulo di Adesione** fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'**Aderente**, risolverà il **Contratto di Assicurazione** e restituirà all'**Aderente**, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata al Contraente o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l'**Aderente** abbia chiuso i rapporti con Agos, con le stesse modalità previste all'articolo 10.

12 Assicurazione presso più assicuratori

L'**Aderente/Assicurato** è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla **Compagnia** dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, l'**Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

13 Trasferimento della proprietà del veicolo

È obbligo dell'**Aderente** comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l'**Aderente** può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del **Veicolo**.

14 Appostazione in conto vendita del veicolo

Le disposizioni del precedente articolo 13 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, decorrerà dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del **Veicolo**.

15 Risoluzione Del Contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione, furto/danno totale, esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'**Aderente** è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, in caso di furto totale la documentazione da presentare sarà la denuncia di furto, effettuata alla polizia o ai carabinieri, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio di resa. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita

documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

16 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di **Prezzo** pagato e non goduto calcolato come 1/360 del **Prezzo** pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

17 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto di Assicurazione** assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

18 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto di Assicurazione** sono a carico dell'**Aderente**.

19 Legge applicabile

Il **Contratto di Assicurazione** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto di Assicurazione**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

20 Foro competente

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto di Assicurazione** è quello del luogo di **Residenza** o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**.

21 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

Il **Contratto di Assicurazione** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al **Contratto di Assicurazione** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

22 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della **Compagnia**.

23 Firma Digitale

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

24 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

24.1 Recapiti per la denuncia Sinistro – in caso di richiesta di Assistenza

L'**Assicurato** deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.620.546 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'**Estero** numero +39.02.87.31.01.98
- fax: +39.02.88.21.83.358
- email: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

24.2 Recapiti per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l'Assistenza

L'**Aderente**, per denunciare o chiedere informazioni sui **Sinistri**, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

- dall'Italia: **800.620.546 (opzione denuncia Sinistro)**
- dall'estero: **+39.02.87.31.01.98 (opzione denuncia Sinistro)**
- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

25 Dettagli del Sinistro

25.1 Modalità per la denuncia Sinistro – per tutte le garanzie esclusa l'Assistenza

L'**Assicurato** in caso di **Sinistro** deve presentare denuncia alla **Compagnia** entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla **Compagnia**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**. Nel caso di **Furto**, **Rapina**, **Incendio**, scoppio o atto doloso di terzi, l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla **Compagnia**. Se il **Furto** o la **Rapina** sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del **Sinistro**, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

25.2 Valutazione dei danni

Se il **Sinistro** causa la perdita totale del **Veicolo**, l'ammontare dell'**Indennizzo** è determinato in base al **Valore Commerciale** del **Veicolo** e delle sue parti accessorie al momento del **Sinistro**, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "**Quattroruote Professional**". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'**Indennizzo**, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al **Valore Commerciale** del **Veicolo** al momento del **Sinistro**; in tal caso è facoltà della **Compagnia** di subentrare nella proprietà dei residui del **Veicolo**, corrispondendone all'**Assicurato** il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	13%
oltre 2 anni	23%
oltre 3 anni	33%
oltre 4 anni	43%

* ad eccezione della valutazione a nuovo fino a 24 mesi (🔗 Art. 4.1.1)

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ed il prezzo riportato in fattura a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

25.3 Nomina dei Periti

I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 25.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dall'Assicurato in parti uguali.

26 Mediazione

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un **Sinistro** o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del **Tentativo di Mediazione** a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il **Tentativo di Mediazione** può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di **Mediazione** dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

27 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del **Veicolo**, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** se l'**Assicurato**, a richiesta della **Compagnia**, ha prodotto:

- **certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;**
- **libretto di circolazione se disponibile;**
- **la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).**

La **Compagnia**, sia in caso di **Furto** parziale o totale che di **Rapina**, ha facoltà, prima di pagare l'**Indennizzo**, di richiedere inoltre:

- la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del **Veicolo** l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. 28;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul **Veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'**Indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

28 Recupero

L'**Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** non appena ha notizia del recupero del **Veicolo** rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'**Indennizzo** sarà detratto dall'**Indennizzo** stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** autorizza la **Compagnia** a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'**Indennizzo** fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'**Indennizzo** precedentemente pagato.

29 Riacquisto presso il dealer

Nel caso in cui, a seguito del **furto** o **Incendio** totale del veicolo, l'Aderente ne acquisti un altro presso lo stesso dealer, la liquidazione dell'**Indennizzo** contrattuale avverrà con l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia ridotti come riportato nella seguente tabella.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del motociclo sottratto, insieme al contratto e alla fattura/impegno di acquisto di quello nuovo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di accadimento del furto.

Nel caso in cui, a seguito di danno al Veicolo assicurato causato da **Furto** o **Incendio** parziale, l'**Aderente/Assicurato** effettuasse le dovute riparazioni presso lo stesso Dealer dove è avvenuto l'acquisto del Veicolo assicurato o un suo centro convenzionato oppure convenzionato con la Compagnia, e la liquidazione dell'Indennizzo contrattuale avverrà con l'applicazione dello scoperto e/o della franchigia ridotti come riportato nella tabella che segue. La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione e delle fatture relative alle riparazioni oggetto del **Sinistro**, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del **Sinistro**.

ZONA	SCOPERTO	MINIMO
1		
2	15%	
3		
4	20%	€ 150
5		
6	30%*	

(*) Per la sola provincia di ROMA lo scoperto si intende ridotto al 25% in caso di riacquisto/riparazione presso il Dealer.

30 Sinistri della Sezione Assistenza

30.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste **Prestazioni** alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

30.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di **Prestazione di Assistenza** di cui necessita.
2. l'indirizzo della sede dell'impresa.
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di polizza
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso della **Prestazione di Assistenza**.

30.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione della **Prestazione di Assistenza**.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

30.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **Prestazioni di Assistenza** che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto di Assicurazione** o dalla Legge.

ZONE TERRITORIALI

ZONA 1

Alessandria, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Bolzano, Campobasso, Como, Forlì-Cesena, Fermo, Gorizia, Grosseto, Lecco, Macerata, Modena, Novara, Oristano, Piacenza, Perugia, Pordenone, Parma, Pistoia, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini, Rovigo, Sondrio, Sassari, Teramo, Terni, Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia

ZONA 2

Pesaro e Urbino, Firenze, Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Chieti, Cuneo, Ferrara, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa-Carrara, Padova, Pescara, Pisa, Prato, Savona, Siena, Trento, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza

ZONA 3

Agrigento, Imperia, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Enna, Frosinone, Livorno, Lodi, Monza, Nuoro, Pavia, Ragusa, Rieti, Sud Sardegna, Viterbo

ZONA 4

Genova, Milano, Catanzaro, Matera, Potenza, Siracusa, Torino, Trapani, Vibo Valentia, Latina

ZONA 5

Avellino, Barletta andria, Benevento, Brindisi, Catania, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Salerno, Taranto

ZONA 6

Caserta, Napoli, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Bari, Foggia

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER DENUNCIARE UN SINISTRO DI ASSISTENZA:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 620 546 – dall'estero +39 02 87 31 01 98

Dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24

Fax: 0288213358 – mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO ALLA COMPAGNIA (ESCLUSA L'ASSISTENZA):

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero Verde 800 620 546 (opzione denuncia Sinistro)

Dall'estero +39 02 87 31 01 98

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax +39 02 88 21 83 333

Mail ugs@ca-assicurazioni.it – PEC ugs.ca.assicurazioni@legalmail.it

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 620 546

dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00

Fax: +39 02 88 21 83 330

mail: ugp@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugp.ca.assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - www.ivass.it.

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.



<http://www.ca-assicurazioni.it>